

## GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

RICORSO EX ART. 204 BIS D.LGS. 285/92 E ART. 6 D. LGS. 150/11

\*\*\*

L'Avv. Gionata Billi (...omissis...),

RICORRE

avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. (...omissis...) redatto in data 07.03.2018 dalla **Polizia Municipale del Comune di Firenze**, notificata in data (...omissis...), per violazione asseritamene commessa in data (...omissis...), in violazione dell'art. 142 co 8 Codice della Strada perché:

*“In data 07.03.2018 alle ore 17.37 presso i locali del reparto verbali e notifiche Via delle Cascine 9 è stato accertato che il conducente del veicolo MOTOVEICOLO targa (...omissis...) ha violato le norme del Codice della Strada di cui all'art. 142 comma 8 poiché in Firenze il giorno (...omissis...) alle ore (...omissis...) in VL ETRURIA altezza 20 M DOPO L'IMMISSIONE DELLA DIRETTRICE DI VIA CANOVA (USCITA CITTÀ) circolava a 69 Km/h, superando di 19 km il limite di 50 Km/H come previsto per quella categoria di strada. [...]”*. La sanzione veniva accertata a mezzo *“Autovelox 105 SE CPU 926457, Barra Laser 935103”*. Non vi è stata contestazione immediata in quanto *“non necessaria immediatamente in quanto accertamento effettuato a mezzo dei dispositivi a postazione fissa di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002 n. 168 e successive modificazioni (art. 201 c. 1 bis lett. F) C.d.S.) L'accertamento è stato effettuato su strade o tratti di esse individuate con Decreto Prefettizio della Provincia di Firenze del 16701/2012 Protocollo n 3274/2012” (doc. 01)* per i seguenti

MOTIVI

### **1. La normativa di riferimento: le tipologie di strade ove è installabile autovelox in postazione fissa.**

Ai sensi dell'art. 201 c. 1 bis lett. f) C.d.S.<sup>1</sup>, sulla cui base è stata irrogata la sanzione oggi ricorso, ammette la possibilità di contestazione non immediata e quindi differita dell'infrazione al codice della strada a mezzo di apparecchi autovelox in postazione fissa secondo le modalità di cui all'art. 4 della L. 168/02 richiamata.

L'art. 4 della L. 168/02 prevede che possono essere usati autovelox con postazione fissa esclusivamente sulle autostrade e strade extraurbane principali nonché **“sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto”**<sup>2</sup>. In tali casi, prevede lo stesso articolo 4 co 4 L. 168/02 non vi è

<sup>1</sup> Art. 201 co 1 bis C.d.S.: *“1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: [...] F) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni.”*

<sup>2</sup> L. 168/02, art. 4 co 1: *“Art. 4. - 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all' del articolo 2, comma 2, lettere A e B, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare*

necessità di contestazione immediata<sup>3</sup>.

Le tipologie di strade individuate dal C.d.S. all'art. 2 sono: A): autostrade<sup>4</sup>; B): strade extraurbane principali<sup>5</sup>; C) Strada extraurbana secondaria<sup>6</sup>; D) Strada urbana di scorrimento<sup>7</sup>; E) Strada urbana di quartiere<sup>8</sup>; F) Strada locale<sup>9</sup>; F-bis) Itinerari ciclopedonali<sup>10</sup>.

È pertanto possibile utilizzare autovelox in postazione fissa, senza necessità di contestazione immediata, nelle strade identificate alle lettere A, B, C, D. dell'art. 2 co 2 C.d.S. oppure, nei casi di cui alle lett. C e D, anche in singoli tratti di esse come individuate da decreto prefettizio. Restano quindi escluse le altre

---

**dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico**, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo **possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse**, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.”.

<sup>3</sup> L. 168/02, art. 4 co 4: “4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.

<sup>4</sup> Art. 2 co 3 L. 285/92: “A - Autostrada : strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”.

<sup>5</sup> Art. 2 co 3 L. 285/92: “B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”.

<sup>6</sup> Art. 2 co 3 L. 285/92: “C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”.

<sup>7</sup> Art. 2 co 3 L. 285/92: “D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

<sup>8</sup> Art. 2 co 3 L. 285/92: “E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata”.

<sup>9</sup> Art. 2 co 3 L. 285/92: “F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade”.

<sup>10</sup> Art. 2 co 3 L. 285/92: “F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada”.

tipologie di strade, tra cui quelle disciplinate alle lett. E, F, F-bis dell'art. 2 cit.

## 2. *Segue*: il caso di specie; caratteristiche di Viale Etruria. Illegittima apposizione autovelox in postazione fissa.

Il tratto di Viale Etruria non rientra in alcune delle prime 4 tipologie di strade: non è una autostrada (A), né una strada extraurbana principale (B)<sup>11</sup>, né una strada extraurbana secondaria (C) in quanto si trova all'interno del tessuto urbano né una strada urbana di scorrimento (D) per i motivi sotto indicati.

Il Comune di Firenze, nel proprio PGTU del 1997 (parti ancora in vigore)<sup>12</sup> classifica viale Etruria come “*strada interquartiere e di distribuzione primaria*”, non come “*Strada di Scorrimento*” (**doc. 07**), ammettendo, quindi, che la stessa non abbia le caratteristiche del C.d.S. per la classificazione indicata di cui alla lett. D).

Nello specifico difettano infatti alcune caratteristiche tecniche della “*strada urbana di scorrimento*”, come già accertato nel merito dall'Ufficio del **Giudice di Pace** adito (**doc. 03**): in viale Etruria si immettono strade non semaforizzate come l'accesso da via Canova (**doc. 02**); vi sono strade che intersecano il viale non semaforizzate, come via Ottone Rosai (**doc. 02**); non vi sono apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata con immissioni o uscite concentrate e manca, infine, la banchina pavimentata a destra (**doc. 02**).

In particolare la banchina è, ai sensi dell'art. 3 C.d.S., “*è la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati?*”.

Tale definizione, come rileva il **Tribunale di Firenze** (Sentenza n. 3055/2017 pubbl. il 26/09/2017) non indica le dimensioni minime della banchina, che sono tuttavia inferibili dalla loro funzione nelle altre tipologie di strade in cui sono presenti: autostrade e strade extraurbane principali, nelle quali si evidenzia come la “banchina” abbia la funzione di consentire almeno una minima manovra (**doc. 04**): appare di lapalissiana evidenza la totale assenza di predetta struttura su viale Etruria ove è installato l'autovelox e, quantomeno, nel tratto successivo (**doc. 02**).

Peraltro, come afferma la nota del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** prot. N. 1380 del 11.03.2011 la classificazione della strada deve essere effettuata ai sensi dell'art. 2 co 3 C.d.S. senza che abbiano rilievo le altre classificazioni amministrative eventuali<sup>13</sup>, aderendo, quindi, ad una impostazione sostanzialistica. Inoltre, poiché le strade presentano al proprio

---

<sup>11</sup> Ad esempio vi sono intersezioni a raso, la marcia non è limitata a particolari categorie di veicoli, non vi sono segnali di inizio/fine.

<sup>12</sup> [http://wwwext.comune.fi.it/servizi\\_pubblici/trasporti/put/cap4.htm](http://wwwext.comune.fi.it/servizi_pubblici/trasporti/put/cap4.htm)

<sup>13</sup> “L'eventuale contrasto formale tra la classifica in funzione delle caratteristiche reali sia funzionali che tecniche e quella riportata nel Piano di traffico non aggiornato, non ha alcun rilievo ai fini della applicazione delle disposizioni relative alla sicurezza della circolazione, posto che l'art. 2, co 8, del Regolamento [n.d.r.: al C.d.S.], non fa dipendere tale applicazione da presupposti particolari, ma solo alla esistenza delle caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'art. 2 c. 3 del CdS per ciascuna classe di strada.”.

interno caratteristiche anche diverse, la classificazione delle stesse può essere effettuata per ogni tratto funzionalmente omogeneo di strada<sup>14</sup> (**doc. 05**). Tale impostazione è stata fatta propria del Tribunale di Firenze, quale Giudice dell'appello, nella sentenza già richiamata (**doc. 04**) nonché dalla stessa L. 168/02, art. 4 co 1 sopra richiamata.

La stessa **Corte di Cassazione**, a proposito proprio di Viale Etruria, ha confermato come sia necessario valutare le caratteristiche della strada ai fini della sua classificazione, demandando al Giudice di merito l'accertamento in concreto delle caratteristiche della strada o del tratto di essa<sup>15</sup> (**doc. 06**). Risulta evidente fin da ora come non esista alcuna banchina di mezzo metro come afferma il Comune di Firenze nella sentenza appena richiamata, stante l'evidenza fotografica allegata (**doc. 02**).

### 3. Sintesi.

Nel caso di specie, nel tratto di strada ove è posizionato l'autovelox in postazione fissa non ha le caratteristiche richieste dal C.d.S. per la installazione di autovelox in postazione fissa, malgrado l'autorizzazione prefettizia, per i motivi suesposti ed in particolare perché non vi è alcuna banchina laterale. Pertanto, il tratto di strada non ha le caratteristiche richieste dal C.d.S. per essere qualificata come strada ove sia possibile installare autovelox in postazione fissa. Il verbale ricorso risulta pertanto illegittimo.

Il Giudice ordinario potrà quindi disapplicare il decreto prefettizio emesso in modo illegittimo e ai sensi della legge n. 2248 allegato E del 1865 (Cassazione 3701/2011)<sup>16</sup> (**doc. 08**) annullando il verbale, a cascata.

In ogni caso, anche senza disapplicare il decreto prefettizio, il Giudice potrà comunque annullare il verbale oggetto di ricorso in quanto illegittimo per mancanza dei presupposti di legge, come indicato nella sentenza della Corte di Cassazione allegata (**doc. 06**).

Il verbale ricorso è illegittimo e pertanto deve essere annullato.

Quanto sopra argomentato, alla luce dei precedenti giurisprudenziali, integra pertanto i gravi motivi richiesti dall'art. 5 D.lgs. 150/11 per la richiesta sospensione cautelare.

---

<sup>14</sup> "Affinché una strada assolva correttamente una funzione all'interno della rete dovrebbe avere caratteristiche tecniche adeguate ed omogenee lungo l'intera tratta funzionale.

Tale requisito teorico di fatto non è riscontrabile nella maggior parte dei casi, in quanto le strade esistenti raramente hanno tutte le caratteristiche proprie del tipo di strada richiesto, ma spesso una strada svolge una determinata funzione sebbene sia caratterizzata lungo l'estesa da differenti "tipologie geometriche", con difformità dai requisiti richiesti per una determinata tipologia, che possono essere sia di tipo diffuso sia di tipo puntuale.

**La classificazione di una strada può dunque essere operata per tratti, purché le estese siano ragionevoli e non siano una successione di tratti con alternanze tanto frequenti tali da non far riconoscere all'utente il tipo di strada sulla quale sta circolando".**

<sup>15</sup> "[...] con rinvio al giudice indicato nel dispositivo, che provvederà all'accertamento in concreto delle caratteristiche strutturali della strada in oggetto [...]". Corte Cassazione n. 20068/16.

<sup>16</sup> "L'art. 4 del decreto legge 121/2002 non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada che non risponda a criteri diversi da quelli previsti dall'art. 2, comma 3, del codice della strada; ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dal codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, l'atto o il provvedimento amministrativo". Corte di Cassazione n. 3701/11.

Tanto premesso, il ricorrente rassegna le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito,

- IN VIA CAUTELARE, **sospendere**, ex art. 5 D.lgs. 150/11 il provvedimento impugnato, alla luce dei motivi addotti;
- NEL MERITO, in accoglimento della presente opposizione, **annullare** il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. (...*omissis*...) redatto in data 07.03.2018 dalla **Polizia Municipale del Comune di Firenze**, notificato in data (...*omissis*...).
- IN SUBORDINE: nel non creduto caso di mancato accoglimento della presente opposizione, contenere la sanzione nel minimo edittale.

Con ogni riserva istruttoria alla luce delle avverse difese.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Si allegano i seguenti

#### DOCUMENTI

1. Verbale Polizia Municipale Comune di Firenze n. (...*omissis*...), notificata in data (...*omissis*...) in originale
2. Estratto Google Maps viale Etruria.
3. Sent. GdP Firenze n 1060/11
4. Tribunale di Firenze: Sentenza n. 3055/2017 pubbl. il 26/09/2017
5. Nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 1380 del 11.03.2011.
6. Sent. Corte Cassazione 20068/16.
7. PGTU Comune di Firenze.
8. Sent. Corte Cassazione 3701/11 massima.

#### DICHIARAZIONI

- ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente causa, ha valore pari ad **€ 182,40** è sottoposta al pagamento della somma di **€ 43,00** a titolo di contributo unificato.

Firenze, 05 Giugno 2018

Avv. Gionata Billi